



Fucino Finance
Gruppo Bancario Igea Banca

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

CODICE: (FFI)-GOV-DNV-MOG-05

Area	Processi di Governo (GOV)
Macro Ambito	Disposizione Normative di Vigilanza (DNV)
Ambito	Modello Org. 231/01
Perimetro di applicabilità	Fucino Finance
Data creazione	01/02/2023 ¹
Tipologia di documento	Regolamento
Data approvazione CdA Fucino Finance	24/03/2026

Confidenzialità: documento destinato a solo uso interno

Il presente documento è di proprietà di Fucino Finance.

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Fucino Finance.

¹ Redatto in continuità con il previgente Modello 231/01 di Pasvim.



INDICE

1	Quadro Normativo	4
1.1	Introduzione.....	4
1.2	L’interesse e il vantaggio.....	4
1.3	Autori del reato	6
1.4	I reati presupposti	6
1.5	Le sanzioni	8
1.6	Esenzione dalla responsabilità amministrativa.....	10
2	Il modello 231 DI FUCINO FINANCE: Adozione, Funzioni e Attuazione	13
2.1	Obiettivi perseguiti con l’adozione del modello 231	13
2.2	Struttura del modello 231.....	14
2.3	Predisposizione modello 231.....	15
2.4	Efficace attuazione e modificazione del modello.....	16
2.5	I Destinatari del modello 231.....	16
2.6	Formazione	17
2.7	Informazione a terzi.....	17
3	La corporate governance di Fucino Finance	17
3.1	L’assetto di corporate governance.....	17
3.2	Il sistema delle deleghe	21
3.3	Il sistema di controlli interni	22
4	L’organismo di vigilanza	23
4.1	Nomina e revoca dei componenti dell’Organismo di Vigilanza	23
4.2	Retribuzioni dei membri dell’Organismo di Vigilanza	24
4.3	Convocazione e tenuta delle riunioni dell’ODV.....	25
4.4	I requisiti e i poteri dell’Organismo di Vigilanza	25
4.5	L’attività dell’Organismo di Vigilanza	26
4.6	I flussi informativi e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza	26
4.7	Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....	28
5	Sistema disciplinare	28
5.1	Principi generali.....	28
5.2	Misure nei confronti degli amministratori.....	29



5.3	Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale.....	29
5.4	Misure nei confronti dei dirigenti.....	29
5.5	Misure nei confronti del personale dipendente	30
5.6	Misure nei confronti dei collaboratori esterni.....	30
5.7	Difesa dell'ente e nomina del difensore	31
6	ALLEGATI	31
6.1	Regolamento Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni del Gruppo Bancario Igea Banca...	31
6.2	Regolamento dei Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01	31



1 QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "D. Lgs. 231/2001" o il "Decreto") recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (di seguito "Enti") ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli Enti². In particolare, tale responsabilità è prevista per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi Enti, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua entità organizzativa dotate di autonomia finanziaria e funzionale ("soggetti apicali"), nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ed, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. L'elemento di novità della normativa è che questa responsabilità, c.d. amministrativa, dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Resta, pertanto, un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti nell'ambito della responsabilità penale diretti alle sole persone fisiche.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede che gli Enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione al compimento, o anche solo al tentato³ compimento, di taluni reati (c.d. "reati presupposto") indicati tassativamente dalla legge. Questo elenco di reati è, tuttavia, suscettibile a continue modifiche e integrazioni da parte del Legislatore.

Il D. Lgs. 231/2001 ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito. Tra le Convenzioni più significative, si ricordano:

- Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee G.U.C.E. (successivamente Unione europea) n. 316 del 27.11.1995;
- Convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

1.2 L'interesse e il vantaggio

Il primo criterio fondamentale d'imputazione consiste nel fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente: ciò significa che la responsabilità dell'Ente sorge non soltanto nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata commessa per favorire l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente⁴.

² "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300".

³ A norma dell'art. 26 del d.lgs. n. 231/2001, "Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

⁴ È opinione condivisa che il concetto di "interesse" si riferisca all'aspetto soggettivo, e cioè alla tensione della condotta verso un risultato favorevole valutabile in un'ottica *ex ante*, mentre quello di "vantaggio" si riferisca al profilo oggettivo, vale a dire all'utilità effettivamente conseguita, verificabile solo *ex post* (Così si è espressa Cass. pen., Sez. II., 20/12/2006, n. 3615: "non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi; potendosi distinguere un interesse "a monte" della società ad una locupletazione - prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata - in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio oggettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato *ex ante* dall'agente". In



Invece, l'Ente non è responsabile se l'illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell'interesse esclusivo proprio o di terzi⁵.

senso conforme v. Cass. pen., Sez. VI, 9/7/2009, n. 36083). Alla luce di questa sola disposizione si dovrebbe ritenere che l'ente risponda sia quando i reati siano stati commessi nel suo interesse, obiettivamente valutato *ex ante*, sia anche quando i reati abbiano procurato un vantaggio all'ente stesso, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un interesse rilevabile *ex ante*. Più di recente la Cassazione ha confermato che quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2001, in forza del quale l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o da persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei medesimi, non contiene un'endiadi. Infatti, *l'interesse e il vantaggio costituiscono due concetti giuridicamente diversi*. Nel significato da attribuire alla previsione di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, occorre distinguere un interesse a monte per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato per effetto dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, pur se non prospettato *ex ante*. La vicenda oggetto dell'esame di legittimità da parte della Suprema Corte ha preso le mosse dalla condotta di soggetti apicali di una banca, banca che era stata accusata di aver tratto profitto dalla consumazione a suo vantaggio o comunque nel suo interesse dei reati di false comunicazioni sociali dannose, di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e di agguattaggio informativo. Le fattispecie criminose venivano poste in essere nell'ambito della gestione finanziaria di prodotti derivati verso la clientela, rivelatisi veri e propri prodotti speculativi. La Corte di Cassazione, nella sua articolata motivazione, ha avuto di modo di osservare che l'accertamento di un esclusivo interesse in capo all'autore del reato alla sua consumazione non esclude la responsabilità dell'ente, senza peraltro far perdere al criterio del vantaggio la sua importanza. In altri termini, perché l'ente sia riconosciuto responsabile risulta sufficiente la prova che lo stesso ente abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche se non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato precedentemente alla consumazione dell'illecito e purché non sia contestualmente stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore (nella specie, i soggetti apicali). La Cassazione ha più volte chiarito che si tratta di criteri diversi e alternativi, trattandosi di concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, conseguente all'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*, sicché l'interesse e il vantaggio sono in concorso reale. Si tratta, dunque, di criteri distinti, operanti su piani diversi, uno (l'interesse) su quello soggettivo e l'altro (il vantaggio) su quello oggettivo. Così, l'interesse è il criterio soggettivo (indagabile *ex ante*) consistente nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di giovare all'interesse all'ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno. Il vantaggio, al contrario, è il criterio oggettivo (da valutare *ex post*), consistente nell'effettivo godimento, da parte dell'ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato (cfr., *ex multis*, Cass., n. 19333 del 3 maggio 2025).

⁵ A ciò si aggiunga (v. *infra*) che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà (e non può comunque essere superiore ad euro 103,91) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. Resta a questo punto da chiarire quando il reato possa ritenersi commesso *ex ante* nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di un terzo rispetto all'ente o, meglio, quando possa escludersi l'interesse dell'ente alla commissione del reato da parte di un proprio preposto. Al riguardo, dovrebbe potersi utilizzare un criterio oggettivo individuabile in una diretta correlazione causale fra il reato e l'area delle attività esercitabili dall'ente secondo il suo oggetto sociale. L'interesse dell'ente al compimento di un dato reato dovrebbe misurarsi, cioè, alla luce dell'oggetto istituzionale del medesimo, risultando così rilevabile obiettivamente *ex ante*. In particolare, è stato evidenziato che l'interesse non deve essere inteso in senso puramente soggettivo - cioè in riferimento alla rappresentazione e volontà da parte dell'agente - ma deve avere una sua oggettività ed essere, pertanto, riconoscibilmente connesso alla condotta illecita (alcuni commentatori, al riguardo, hanno proposto di ancorare la relativa valutazione ai criteri della idoneità e della non equivocità degli atti compiuti, mutuandoli dall'art. 56 c.p.). Nell'individuazione della nozione di interesse non rilevano comunque le intenzioni o rappresentazioni dell'autore del reato poiché, se l'interesse coincidesse con la finalità perseguita dall'autore, tale requisito si sostanzierebbe in un dolo specifico riguardante la sfera soggettiva della persona fisica (cfr. Trib. Cagliari, 4/7/2011, n. 1188).

Alla suddetta conclusione conduce logicamente la scelta legislativa di ricondurre la responsabilità in esame alla "colpa organizzativa" dell'ente. Una siffatta colpa si può manifestare, per definizione, in relazione a ciò che viene organizzato dall'ente e, quindi, in relazione al fisiologico svolgimento delle attività dal medesimo programmate e sulle quali soltanto esso è in grado di svolgere un'efficace azione di prevenzione e di controllo. Lo stesso modello organizzativo cui il decreto n. 231/2001 attribuisce efficacia scriminante non può, dunque, che essere costruito intorno ad un reticolo di reati individuati in relazione all'interesse che potrebbe avere l'ente a compierli tenuto conto delle attività che svolge.

In questa prospettiva, quando il reato sia commesso da un sottoposto, l'imputazione all'ente dovrebbe presupporre un ulteriore collegamento con le mansioni a questi affidate (cfr. al riguardo, la Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 "Quanto ai dipendenti, non v'è ragione per escludere la responsabilità dell'ente dipendente da reati compiuti da tali soggetti, quante volte essi agiscano appunto per conto dell'ente, e cioè nell'ambito dei compiti da essi devoluti. In altre parole, con riguardo al rapporto di dipendenza, quel che sembra contare è che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica"). Infatti, in tanto sembra possibile individuare una colpa dell'ente nell'esecuzione dei controlli suisottoposti, in quanto i reati da questi eventualmente commessi trovino occasione nelle mansioni assegnate e, quindi, nell'espletamento di tali mansioni mirino a realizzare un interesse istituzionale dell'ente stesso.

Del resto, risulta espressamente dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, che "l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"; obblighi che per definizione ineriscono alle mansioni svolte.

La normativa in esame richiede, pertanto, un nesso fra la responsabilità dell'ente e le mansioni affidate ai sottoposti, nel senso che la responsabilità è da ritenere limitata ai soli reati che, nell'interesse dell'ente, possano essere commessi nell'esercizio delle mansioni svolte. Si trae così la conferma del fatto che non qualsiasi reato commesso da un sottoposto



Le fattispecie di reato che, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore nel Decreto medesimo, che inizialmente relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della stessa sono poi state estese anche a illeciti amministrativi. Pertanto, la responsabilità amministrativa dell'ente può discendere dai reati e/o illeciti ricompresi nel Decreto, qui appresso elencati:

- a. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- c. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- e. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- f. reati societari (art. 25-ter);
- g. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- h. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- i. delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- j. reati/illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies/art. 187-quinquies TUF)
- k. reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- l. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- m. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- n. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- o. delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- p. reati ambientali (art. 25-undecies; art. 192, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.);
- q. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- r. razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- s. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- t. reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- u. reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- v. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1);
- w. reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2);
- x. delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- y. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.



25-duodevices).

I reati (e gli illeciti amministrativi) sopra richiamati possono comportare – come detto - la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero ⁷.

Nella Parte Speciale del presente Modello sono trattati solo i reati presupposto che, tenuto conto delle caratteristiche di Fucino Finance e della sua operatività, sono astrattamente ipotizzabili in capo alla stessa Società.

1.5 Le sanzioni

Le sanzioni a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati, consistono in:

- sanzione pecuniaria, applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (il valore della singola quota prevista per i vari reati presupposto va da euro 258 ad euro 1.549).;
- sanzione pecuniaria commisurata al fatturato dell'ente per i reati di cui all'art. 25-octies.2 D.lgs. n. 231/2001 ⁸.

Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni di cui ai punti precedenti, la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Inoltre, è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria, la quale non può comunque essere superiore ad euro 103.291 (senza peraltro applicazione della sanzione interdittiva) se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente

⁷ L'art. 1 del decreto legislativo n. 231/2001 non opera alcuna distinzione tra enti nazionali e stranieri. Inoltre, sposando la tesi dell'inapplicabilità alle società estere, si produrrebbero negativi effetti sulla libera concorrenza, cosicché le aziende straniere sfuggirebbero alla sottoposizione agli obblighi della legge italiana "pur potendo continuare ad operare in Italia attraverso lo stabilimento della propria sede principale all'estero". In conclusione, i giudici di Lucca hanno ritenuto pienamente applicabile l'art. 6, comma 2, del codice penale, al caso in esame e, pertanto, affinché all'ente straniero sia applicabile il d.lgs. n. 231/2001 sarà sufficiente che anche "un solo frammento del fatto individuale posto in essere dalla persona fisica in posizione apicale o para-apicale, o di altra persona con la stessa semplicemente concorrente, abbia a realizzarsi sul territorio italiano ovvero che ivi si verifichi l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione" (cfr., Trib. Lucca, sentenza n. 222 del 31 luglio 2017).

⁸ Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea.



non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il principio fondamentale, che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

- o sanzioni interdittive si applicano, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo per alcune tipologie di reati e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'Ente ha già commesso in precedenza un reato (reiterazione degli illeciti);
 - l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive possono consistere in:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) nel caso in cui l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia:

- a. risarcito il danno o lo abbia riparato;
- b. eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- c. messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- d. eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia



dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi⁹.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva dal Giudice) è effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 36 del codice penale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

1.6 Esenzione dalla responsabilità amministrativa

Qualora l'Ente dimostri di aver adottato tutte le opportune e necessarie misure organizzative al fine di prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti che operano per suo conto, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa.

La presenza di un'adeguata organizzazione è un elemento indispensabile e una misura della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito dell'efficace adozione e attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231"), ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. a); non è, dunque, sufficiente la sola predisposizione.

Allo stesso organo amministrativo spetta la nomina di un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza), al quale spetta il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, come si preciserà in seguito.

Il D. Lgs. n. 231/2001 indica quali sono le componenti indispensabili di un apparato organizzativo efficace ed effettivo, la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità.

In particolare, l'Ente va esente da pena se prova:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché il compito di curarne l'aggiornamento ad un organismo ("OdV") dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) che le persone che hanno commesso il reato lo abbiano fatto in modo da eludere fraudolentemente il Modello 231;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

⁹ Tale esenzione è stata introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale" (convertito nella legge 3 marzo 2023, n. 17), che ha aggiunto all'art. 17 del D.Lgs. n. 231/2001 il comma 1-bis.



Al comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legislativo vengono indicati gli elementi che il Modello 231 deve contenere, ossia:

- le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- i protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 6 citato dispone che i modelli prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) ¹⁰.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017, c.d. Normativa nazionale sul *whistleblowing*).

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina *ad hoc* sul fenomeno del c.d. *whistleblowing* recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza ¹¹.

Successivamente, sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 63 del 15 marzo 2023, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 24/2023 di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 in materia di *wistleblowing* ¹². Il Decreto è entrato in vigore il 15 luglio 2023, mentre per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto dal 17 dicembre 2023. Scopo della

¹⁰ Il comma 2-bis dell'art. 6 è stato sostituito dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

¹¹ Il *Whistleblowing* è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi, (compresi organi di polizia e autorità pubbliche) una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione. La gestione virtuosa del *whistleblowing* contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione. Cos'è il *whistleblowing*? *Whistleblowing* è il termine utilizzato quando una persona comunica informazioni su attività illecite, quali corruzione, molestie sessuali ... Questo comportamento viene definito come "fare una soffiata", "fare rivelazioni", "denunciare in via informale (*whistleblowing*)" o in simili modi. La persona che compie la segnalazione è di solito strettamente collegata all'organizzazione; spesso si tratta di un dipendente, ma potrebbe anche essere un fornitore o un cliente. Queste persone diventano degli informatori quando assistono a condotte o azioni che ritengono illecite, abusive e non in linea con il Codice di Condotta della società, e segnalano tale sospetto in via informale.

¹² Vedi, infra, nota 8.



direttiva è disciplinare la protezione dei *whistleblowers* (o “segnalanti” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro “*che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione*”.

La predetta normativa trova applicazione sia al settore pubblico che a quello privato. Ai fini dell’applicazione nel settore privato, occorre soddisfare le seguenti condizioni:

1. aver impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. rientrare nell’ambito di applicazione della normativa UE di cui all’allegato, parti I.B e parte II, che - per quanto di interesse – riguarda i soggetti giuridici operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo: pertanto, le banche, le società finanziarie e le compagnie di assicurazione sono destinatarie della disciplina in discorso, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1;
3. rientrare nell’ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in quanto vengano adottati i relativi modelli di organizzazione e gestione, restando, anche in questo caso, irrilevante il numero di dipendenti in forza all’azienda.

Particolarmente esteso, ai sensi dell’art. 3, è l’ambito dei segnalanti tutelati: assumono infatti rilievo, ai fini della tutela, oltre le segnalazioni provenienti da titolari di rapporto di lavoro subordinato privato, secondo le varie tipologie di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, anche le segnalazioni effettuate da lavoratori autonomi, da titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da liberi professionisti e consulenti, nonché da volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), da azionisti e da persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (comma 3).

Il regime di tutela trova applicazione, inoltre, durante il periodo di prova, nonché nei casi in cui il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali. Allo stesso modo, il regime di tutela trova applicazione successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso (comma 4). Le misure di protezione si estendono inoltre ai c.d. Facilitatori, ai colleghi e ai parenti entro il quarto grado dei whistleblowers (comma 5).

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, lett. d), la disciplina di tutela trova altresì applicazione nei confronti degli enti per i quali lavorano il segnalante o il denunciante¹³, “nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone”.

L’art. 23 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di *whistleblowing*, tale abrogazione è stata prevista atteso che tali norme sono trasposte nel D.Lgs. n. 24/2023, previo adattamento alle previsioni della direttiva.

La tutela del lavoratore cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

L’art. 23 del predetto D.Lgs. n. 24/2023, oltre ad aver abrogato i commi 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 231/2001, ha anche riformulato il comma 2-bis nel senso che i Modelli 231 debbano prevedere “i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lett e)”. Pertanto, Fucino Finance adotta il Regolamento sul sistema interno di segnalazione delle violazioni del Gruppo Bancario Igea Banca (*whistleblowing*), che prevede la possibilità di segnalare:

- a) comportamenti, atti od omissioni che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’*Attività bancaria*, ivi comprese violazioni potenziali o effettive delle disposizioni di prevenzione

¹³ Per Denunciante, si intende “la persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che ha effettuato una divulgazione pubblica”.



del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e di norme relative ai servizi di investimento e agli abusi di mercato nonché alle norme relative alla distribuzione dei prodotti assicurativi;

b) comportamenti, atti od omissioni che consistono in¹⁴:

- o illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- o condotte illecite rilevanti del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del MOG;
- o illeciti rientranti nell'ambito degli atti dell'Unione europea o nazionale¹⁵;
- o atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- o atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- o atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti 3, 4 e 5;
- o violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale (Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea)¹⁶, nonché dell'art. 12, comma 1-bis. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹⁷.

Fucino Finance ha individuato quale canale di segnalazione interno, ai sensi del richiamato comma 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, un canale gestito attraverso una Piattaforma dedicata, accessibile attraverso l'apposito link presente nel sito istituzionale della Società.

Il Responsabile del Sistema di Whistleblowing in caso di ricezione di una segnalazione il cui ambito di riferimento esulasse da quello di applicazione del Modello, la inoltra all'Organismo di Vigilanza in relazione alla commissione dei c.d. reati presupposto.

Per tutto quanto non indicato, si fa riferimento al Regolamento sul sistema interno di segnalazione delle violazioni del Gruppo Bancario Igea Banca (whistleblowing), che si allega alla presente Parte Generale.

2 IL MODELLO 231 DI FUCINO FINANCE: ADOZIONE, FUNZIONI E ATTUAZIONE

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del modello 231

Fucino Finance, fa parte del Gruppo Bancario Igea Banca interamente controllata da Banca del Fucino SpA e dedicata all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi il credito al consumo, l'erogazione di credito nella forma della cessione del quinto dello stipendio, della pensione e della delegazione di pagamento, dell'anticipazione del trattamento di fine servizio/rapporto.

Fucino Finance, con l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, e con l'efficace attuazione dello stesso, si impegna adoperare in condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività aziendali. Per queste ragioni, la Società ha convenuto di conformare le proprie politiche aziendali e le proprie procedure ai principi

¹⁴ Cfr. art. 2, comma 1, lett. a, punto 1, nn. da 1 a 6, D. Lgs. n. 24/2023.

¹⁵ In particolare, per illeciti rientranti nell'ambito degli atti della normativa UE o nazionale, si intendono:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

¹⁶ Il Capo I-bis del titolo I, Capo I è stato inserito dal D.lgs. n. 211/2025 ("Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673").

¹⁷ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 12 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine".



del Modello 231, affinché tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, siano tenuti a rispettare le disposizioni in esso contenute, in relazione al tipo di rapporto che essi pongono in essere con la Banca.

Il presente Modello 231 è stato predisposto tenendo conto, non solo delle prescrizioni del Decreto, ma anche delle Linee Guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria (es., Confindustria e ABI).

In particolare, nonostante Fucino Finance si sia dotata di presidi di controllo e strumenti organizzativi idonei a prevenire i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001, è stato ritenuto opportuno adottare anche uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del dettato normativo, proponendosi di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di commissione di un illecito tra quelli previsti in materia, in conseguenze disciplinari oltre che in sanzioni amministrative e penali comminabili nei loro confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Fucino Finance, in quanto contrarie oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- munire Fucino Finance di un'azione di monitoraggio continuo sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello 231.

Inoltre, sempre al fine di dotare Fucino Finance di un assetto organizzativo quanto più efficace, il Consiglio di Amministrazione ha previsto l'istituzione di un apposito Organismo di Vigilanza, il quale è incaricato di svolgere gli specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 Struttura del modello 231

Il documento si articola in due parti:

- una prima parte di carattere generale, in cui sono riportati i tratti normativi essenziali del Decreto, le componenti fondamentali del Modello di organizzazione e gestione - tra cui l'Organismo di Vigilanza e il suo regolamento- il sistema sanzionatorio per le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni del Modello stesso, nonché l'assetto di *corporate governance* di Fucino Finance; a tale parte sono allegati: a) il Regolamento dei flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001; b) il Regolamento sul Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni del Gruppo Bancario Igea Banca;
- una parte speciale in cui sono descritti e analizzati gli aspetti specifici – ulteriori rispetto all'assetto di *corporate governance* – del Modello di Fucino Finance. Tali sono:
 - le categorie di reato contemplate dal D.Lgs. n. 231/2001;
 - le fattispecie di illecito presupposto a cui si applica il Decreto;
 - le aree a rischio interessate;
 - i principi di comportamento a cui devono attenersi tutti coloro che operano in Fucino Finance e sono distintamente richiamati e descritti per ciascuna delle attività sensibili;



- i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

A tale parte, sono allegati:

- Mappatura dei rischi;
- Un Documento contenente i Protocolli decisionali.

Inoltre, costituisce parte integrante del presente Modello, il Codice Etico di Gruppo, adottato dal Consiglio di Amministrazione a salvaguardia della reputazione e dell'immagine di Fucino Finance, che declina i principi ed i valori cui tutti i componenti degli Organi sociali e i dipendenti di Fucino Finance, nonché tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa, devono uniformarsi per garantire i più elevati standard di comportamento nello svolgimento delle proprie attività lavorative.

2.3 Predisposizione modello 231

I punti principali per l'attività preparatoria del Modello 231 sono i seguenti:

- o sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- o mappatura delle aree di attività a rischio di Fucino Finance, ossia le attività in cui si ritiene che la probabilità di commissione dei reati sia più elevata;
- o attribuzione dell'attività di controllo ad un Organismo di Vigilanza, dotato di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- o predisposizione di opportune verifiche e supporto documentale delle operazioni a rischio;
- o principio di separazione delle funzioni (Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte Prima Titolo IV, Capitolo 3 e successivi aggiornamenti);
- o definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- o verifica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello 231 con conseguente aggiornamento periodico dello stesso.

Nel rispetto dei precedenti punti, il Modello 231 di Fucino Finance è stato predisposto seguendo le *best practice* suggerite dalle linee guida delle principali associazioni di categoria, procedendo per *steps* successivi e logici ed in particolare alla:

- mappatura delle attività a rischio;
- identificazione dei profili di rischio;
- rilevazione dei presidi di controllo e *gap analysis*;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza ("OdV"), interno alla struttura aziendale, preposto alla vigilanza ed all'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché alla cura dell'aggiornamento del Modello medesimo;
- individuazione delle risorse aziendali a disposizione dell'OdV, di numero e valore adeguato ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- individuazione dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del Decreto 231 ed in particolare:
 - i. la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto 231;
 - ii. il rispetto del principio della separazione delle funzioni e la definizione di



poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

iii. le comunicazioni all'OdV delle informazioni rilevanti mediante idonei flussi informativi.

2.4 Efficace attuazione e modificazione del modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, di gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, costituiscono atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione, che approva mediante apposita delibera il Modello 231.

Fucino Finance, al fine di dare efficace attuazione del presente Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei suoi principi all'interno e all'esterno della propria struttura.

2.5 I Destinatari del modello 231

Il Modello 231 e le disposizioni in esso contenute devono essere rispettati dagli esponenti aziendali e da tutto il personale di Fucino Finance e, in particolare, da parte di coloro che si trovano a svolgere attività sensibili.

In particolare, sono altresì tenuti al rispetto del presente documento tutti i componenti, anche se non appartenenti alla categoria del personale dipendente, degli Organi interni – Funzioni e Unità Organizzative – di Fucino Finance, ove istituiti.

I contenuti ed i principi del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti e degli altri soggetti, che intrattengono con Fucino Finance rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di Fucino Finance dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello rappresenta un elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione del Modello. Ogni dipendente è tenuto ad acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello 231, a conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività e contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

È, inoltre, richiesto dal presente Modello che il suo contenuto venga adeguatamente e costantemente osservato tramite una continua informazione. A tal proposito, Fucino Finance cura l'attività di formazione di tutto il personale dipendente e rivolge particolare attenzione per i neo-assunti e per i dipendenti che sono chiamati a svolgere un nuovo incarico, perché posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa, affinché vengano messi a conoscenza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Modello.

Al personale di Fucino Finance è garantita la possibilità di accedere e consultare il Modello ed il Codice Etico di Gruppo in ogni momento; sono, inoltre, adottati idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche e i possibili aggiornamenti apportati al Modello 231.

E' prevista una comunicazione iniziale a tutto il personale di Fucino Finance circa l'adozione del presente documento.

Il personale deve sottoscrivere un apposito modulo per accettazione dei contenuti dei documenti consegnati loro nonché di presa visione del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001 come pubblicato nell'intranet aziendale.



2.6 Formazione

Fucino Finance promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e degli allegati e dei loro aggiornamenti, e delle regole di condotta sia tra tutti i dipendenti già presenti in azienda che a quelli di futuro inserimento, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

La formazione del personale è articolata con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree a rischio e nei processi sensibili.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza di Fucino Finance.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione è garantita:

- da un seminario iniziale, seguito da corsi di aggiornamento a cadenza periodica;
- dalla pubblicazione sull'intranet aziendale del Modello e della normativa collegata;
- dall'invio a mezzo posta elettronica di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto societario, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001;
- dalla informativa nella lettera di assunzione e da un seminario per i neoassunti.

Le azioni di formazione devono riguardare, oltre il Codice Etico di Gruppo, anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

2.7 Informazione a terzi

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello 231 è destinato anche ai soggetti esterni intendendosi con questa accezione i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i partner commerciali ecc..

I collaboratori di Fucino Finance, e comunque tutte le persone fisiche o giuridiche con cui Fucino Finance instauri qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, qualora i destinatari siano chiamati a cooperare nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati, sono informati del contenuto del Modello 231 e sono messi a conoscenza dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme al Modello ed ai connessi principi etici. A tal fine, nei contratti che regolano i rapporti con alcune tipologie di collaboratori esterni e di fornitori (compresi consulenti ed outsourcers), è inserita una specifica clausola che richiama le prescrizioni di cui al Decreto 231/2001.

3 LA CORPORATE GOVERNANCE DI FUCINO FINANCE

3.1 L'assetto di corporate governance

Il modello di *corporate governance* di Fucino Finance è strutturato in modo tale da assicurare e garantire la massima efficienza ed efficacia operativa, mediante l'adozione del sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale"; l'assetto organizzativo si presenta snello al fine di



cogliere le possibili sinergie con le strutture della Capogruppo e di focalizzarsi sulla gestione e sullo sviluppo del business. In particolare:

l'Assemblea è l'organo a cui compete deliberare in sede ordinaria sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- c) la determinazione del compenso spettante agli organi da essa nominati, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 2389 c.c.;
- d) le deliberazioni sulla responsabilità dei Consiglieri di Amministrazione dei Sindaci e dei Direttori Generali (ove nominati);
- e) la deliberazione di approvazione del bilancio e quella sulla distribuzione degli utili;
- f) la nomina del revisore legale.

il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'organo nel quale sono incardinate sia la funzione di supervisione strategica sia la funzione di gestione di Fucino Finance. E' investito di tutti i poteri per l'amministrazione di Fucino Finance, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo Statuto – all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio è attualmente composto da 7 amministratori, di cui 2 amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza; si è provveduto alla nomina dell'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio¹⁸.

il Collegio Sindacale rappresenta l'organo con funzione di controllo della Società e, in quanto tale, costituisce parte integrante del complessivo sistema di controllo interno. Nello specifico è chiamato a vigilare sull'osservanza dello Statuto; ha il compito di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti; vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali. Secondo quanto previsto nello Statuto, il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due componenti supplenti. Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di composizione, funzionamento e poteri, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'operatività di Fucino Finance;

il Direttore Generale partecipa, in quanto vertice della struttura interna, alla funzione di gestione. Egli assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e collabora con esso nell'espletamento di alcune funzioni di gestione (come specificato dal "Sistema delle deleghe").

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale viene sostituito, in tutte le funzioni e facoltà attribuitegli, dal Vicedirettore Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Il Direttore Generale attua le delibere del Consiglio di Amministrazione e sovrintende allo svolgimento e al coordinamento di tutta l'attività della Società, secondo le direttive del Consiglio stesso. Al Direttore

¹⁸ Cfr., Provvedimento della Banca d'Italia Modifiche alle "Disposizioni della banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" del 26 marzo 20219, come modificato dal successivo Provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023.



Generale sono, inoltre, specificamente attribuiti i poteri e le funzioni indicati nel "Sistema delle deleghe".

Il Vicedirettore Generale supporta il Direttore Generale nel coordinamento delle attività aziendali ricomprendo altresì il ruolo di Referente per i servizi accentrati sulla Capogruppo (ad eccezione delle Funzioni di Controllo).

L'assetto organizzativo di Fucino Finance è articolato in Funzioni di Controllo, poste in staff al Consiglio d'Amministrazione e in Unità Organizzative (U.O.), che riportano alla Direzione Generale.

In coerenza con tale impostazione:

- il modello di amministrazione e controllo (c.d. tradizionale) prevede che le funzioni di supervisione strategica e gestione siano affidate al Consiglio di Amministrazione (parteciperà alla funzione di gestione un Direttore Generale) mentre la Funzione di Controllo sia affidata ad un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti;
- le Funzioni di Controllo interno di secondo e terzo livello sono accentrate presso la Capogruppo con la nomina di un Referente per ciascuna funzione di controllo;
- l'istituzione della Funzione Operations, in staff alla Direzione Generale, preposta al presidio delle procedure applicative specialistiche adottate dalla Società, in coordinamento e secondo le linee guida definite dalla Capogruppo.

I responsabili delle Funzioni di Controllo sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Capogruppo Banca del Fucino (di seguito anche "Capogruppo"). I compiti e le responsabilità delle Funzioni di Controllo sono formalizzati nei relativi Regolamenti Interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.

L'assetto organizzativo prevede l'articolazione su quattro Unità Organizzative gerarchicamente e funzionalmente dipendenti dalla Direzione Generale

:

- 1) Crediti: preposta alla gestione dei processi di istruttoria e delibera delle pratiche di affidamento (con una struttura delle deleghe differenziata in base alla tipologia di prodotto/forma tecnica);
- 2) Post-Vendita e Monitoraggio: preposta alla gestione di tutte le attività di «Post Vendita» nonché alla gestione dei processi amministrativi con i «Convenzionati»;
- 3) Sviluppo Commerciale: preposta allo sviluppo, gestione e coordinamento della Rete Distributiva;
- 4) Accordi e Convenzioni: preposta alla gestione e sviluppo dell'operatività con i diversi canali convenzionati.

Il lancio di nuovi prodotti da parte di Fucino Finance sarà gestito secondo le modalità operative stabilite nel *Regolamento di Product Approval di Gruppo*.

Tutte le strutture aziendali, per gli ambiti di competenza:

- sono responsabili del corretto svolgimento dei controlli spettanti e assegnati sulla base della normativa interna ed esterna. In questo contesto, dette strutture identificano, misurano, valutano, monitorano i diversi rischi cui Fucino Finance è esposta;
- predispongono e aggiornano, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Direzione Operations della Capogruppo, le procedure interne di autoregolamentazione funzionale volte a dare attuazione alla normativa adottata da Fucino Finance e comunque a essa applicabile.


Fucino Finance è dotata di un sistema dei controlli interni che si realizza, oltre che mediante l'attribuzione agli organi aziendali delle specifiche responsabilità connesse alle rispettive competenze, anche attraverso l'istituzione delle funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti previste per legge: funzioni di controllo di conformità, svolte dalla funzione *Compliance*; funzioni di prevenzione e contrasto al riciclaggio,

svolte dalla funzione Antiriciclaggio, funzioni di gestione del rischio, svolte dalla funzione *Risk Management* e funzioni di revisione interna, svolte dalla funzione *Internal Audit*.

Il modello del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo Bancario prevede:

- il mantenimento all'interno del Gruppo di tutte le Funzioni di Controllo;
- l'accentramento delle Funzioni di Controllo di 2° e di 3° livello sulla Capogruppo;
- il collocamento delle Funzioni di Controllo di 2° e 3° livello alle dirette dipendenze dell'Organo con funzioni di Supervisione strategica;
- la nomina, all'interno delle Banche del Gruppo e delle altre Società che, a giudizio della Capogruppo, assumono rischi considerati rilevanti per il Gruppo nel suo complesso, di appositi *Referenti* i quali:
 - svolgono compiti di supporto per la Funzione aziendale di controllo esternalizzata sulla Capogruppo;
 - riportano al Consiglio di Amministrazione della controllata e dipendono funzionalmente dal Responsabile della rispettiva Funzione aziendale di controllo della Capogruppo;
 - segnalano tempestivamente al Responsabile della rispettiva Funzione di controllo della Capogruppo eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare i rischi generati dalla controllata;
 - potranno essere dislocati logisticamente presso la controllata ovvero in Capogruppo.
- l'istituzione nella Capogruppo di un "Comitato Rischi" con funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni del Gruppo.

La figura a seguire schematizza l'assetto organizzativo del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo Bancario Igea Banca.



(*) In Capogruppo il Responsabile della Divisione Controlli ricopre il ruolo di Responsabile della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management

La Funzione Operations in staff alla Direzione Generale è preposta alla gestione e sviluppo dell'Area Operations dell'Intermediario Finanziario, in coordinamento e secondo le linee guida definite dalla Capogruppo.



3.2 Il sistema delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato con apposita delibera l'articolazione dei poteri e l'assetto delle deleghe interne.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Direttore Generale nominato dal medesimo Consiglio. Coerentemente con l'assetto organizzativo dell'Intermediario i dipendenti (posti al vertice della struttura di riferimento) possono essere investiti di particolari funzioni previa determinazione dei connessi poteri e facoltà.

Più in particolare:

- ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, può nominare un Direttore Generale determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. L'Organo delegato fornisce periodica informativa al Consiglio di Amministrazione in ordine all'esercizio dei poteri conferiti;
- ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può conferire procure per determinate categorie di affari e attività o di singoli atti anche al personale della Società e/o a terzi, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio delle deleghe conferite;
- ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, la rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale nei limiti dei poteri al medesimo attribuiti. È altresì consentito all'Organo Delegato di conferire ai dipendenti della Società, e anche a terzi, procure speciali per singoli atti o categoria di atti.

Il Direttore Generale partecipa - come detto in precedenza - in quanto vertice della struttura interna, alla funzione di gestione. Egli assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e collabora con esso nell'espletamento di alcune funzioni di gestione.

Il Direttore Generale esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e sovrintende allo svolgimento e al coordinamento di tutta l'attività della Società, secondo le direttive del Consiglio stesso.

Al Direttore Generale sono, inoltre, specificamente attribuiti, dal Consiglio di Amministrazione, i poteri e le deleghe di seguito indicati e suddivisi per attività di riferimento. Al Direttore Generale è, altresì, attribuita la facoltà di esercitare le deleghe assegnate alle strutture gerarchicamente dipendenti, fatta eccezione delle facoltà deliberative in ambito creditizio.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, lo stesso è sostituito in tutte le funzioni e facoltà attribuitegli dal Presidente ovvero, in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi le firme di chi sostituisce il Direttore Generale costituiscono prova dell'assenza o impedimento di questi.

Di seguito, vengono elencati i poteri e le facoltà attribuite al Direttore Generale da esercitarsi in conformità alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione della Società oltre che in ossequio alle regole di indirizzo e coordinamento stabilite dalla Capogruppo.

Gestione, organizzazione e spese, tra le quali:

- elaborare e sottoporre al CdA, per la relativa delibera, il piano industriale della Società;
- sottoporre al CdA il progetto di bilancio, le situazioni infra-annuali e la proposta di budget annuale;
- assicurare al CdA, o agli organi da esso delegati, piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali, definendo efficaci procedure e flussi informativi;
- dare esecuzione alle indicazioni strategiche e alle deliberazioni del CdA, sovrintendendo alla loro esecuzione e assicurando che le stesse siano attuate nel rispetto degli indirizzi stabiliti;
- intrattenere i rapporti con gli outsourcer in coordinamento e con il supporto della Direzione



Operations della Capogruppo.

Personale, tra le quali:

- dirigere e sovrintendere a tutti gli affari in materia di risorse umane;
- proporre al CdA l'approvazione del budget annuale delle spese del personale, in coerenza con le politiche di remunerazione di Fucino Finance e con le strategie approvate nel piano industriale, per poi darne esecuzione – dopo l'approvazione - anche mediante l'esercizio dei poteri previsti nel sistema delle deleghe.

Comunicazione, tra le quali:

- intrattenere, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con la competente struttura della Capogruppo, i rapporti con i media e con gli analisti;
- approvare il contenuto di qualsiasi messaggio pubblicitario.

Rapporti con Autorità, Pubblica Amministrazione ed Enti, tra le quali:

- rappresentare Fucino Finance nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con espressa facoltà di sottoscrivere e presentare comunicazioni, denunce e segnalazioni;
- firmare contratti con la Banca d'Italia per qualsiasi motivo e causa.

Servizi finanziari, tra i quali:

- firmare prospetti informativi, documenti informativi riguardanti i prodotti finanziari emessi od offerti dalla Società;
- determinare i prezzi, i tassi e le condizioni generali per ogni tipologia di prodotto finanziario offerto dalla Società in coerenza con gli indirizzi definiti nel Piano Industriale e nel Budget annuale;
- concedere deroghe al listino, singolo per rapporto/operazione, fino ad azzeramento del valore di tutte le voci commissionali, purché il margine di redditività del rapporto/operazione non vada in negativo e rientri in una politica/strategia commerciale dichiarata;
- sottoscrivere convenzioni e accordi di natura commerciale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in conformità con le disposizioni stabilite nel Regolamento di Product Approval di Gruppo.

Credito:

- approvare e autorizzare concessioni, rinnovi o modifiche delle linee di credito, nell'ambito delle deleghe specifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione e indicate nel regolamento Crediti Performing di Gruppo.

Al Direttore Generale sono, inoltre, conferite le seguenti deleghe:

- deleghe in materia di avvio e promozione delle azioni giudiziarie di recupero crediti e in materia di atti di disposizione del credito;
- deleghe in materia di cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e surrogazione di ipoteche, privilegi trascrizioni e annotazioni concernenti il credito;
- deleghe in materia di classificazione e provisioning delle posizioni creditizie.

Per una descrizione completa, si rinvia al sistema di deleghe *pro-tempore* vigente.

3.3 Il sistema di controlli interni

Fucino Finance si è dotata - come detto - di un adeguato sistema di controlli interni anche con lo scopo di prevenire la commissione di reati contemplati dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. Il sistema di controlli è architettato in modo che, nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato



se non fraudolentemente il Modello 231 e, nel caso di reati colposi, risulti comunque violato nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza dell'OdV.

Il sistema di controlli interni è insito nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio;
- assicurano sistemi informativi affidabili ed idonee procedure di *reporting* ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo.

Oltre a ciò, in coerenza con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza, Fucino Finance si è dotata – giova ripeterlo - di un efficace sistema dei controlli interni che si realizza, oltre che mediante l'attribuzione agli organi aziendali delle specifiche responsabilità connesse alle rispettive competenze, anche attraverso l'istituzione delle funzioni aziendali di controllo accentrato presso la Capogruppo, permanenti e indipendenti previste dalle disposizioni regolamentari: funzione di controllo di conformità (*Compliance*); funzione di gestione del rischio (*Risk Management*); funzione di revisione interna (*Internal Audit*), nonché funzione anticiclaggio.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6 del decreto legislativo 231 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo amministrativo ha, tra l'altro, adottato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati dal dettato normativo, e se ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

4.1 Nomina e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 04/03/2016, conformemente a quanto previsto dal suddetto articolo del D. Lgs. n. 231/01 e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, 11° aggiornamento del 21 luglio 2015, al Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II, Par. 4, ha ritenuto opportuno istituire un apposito Organismo di Vigilanza a cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché curarne l'aggiornamento.



In particolare, avuto specifico riguardo alla organizzazione ed alla operatività di Fucino Finance, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata dal conferimento delle funzioni, delle attribuzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza ad un Organismo Collegiale costituito da tre membri:

- n. 1 membro, svolgente le Funzioni di Presidente dell'OdV;
- n. 2 membri esterni dotati di comprovati requisiti di professionalità, qualificata competenza del settore in cui opera Fucino Finance ed in materia di D. Lgs. n. 231/2001 e maturata esperienza in attività ispettive e di controllo.

Il Presidente ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

L'OdV, una volta nominato, redige e adotta un proprio regolamento interno che disciplina gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione, nel rispetto di quanto sancito nel presente Modello.

All'OdV sono garantite risorse finanziarie idonee allo svolgimento dell'attività ad esso demandata. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV può disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta motivata dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

La cessazione dell'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione per giusta causa;
- rinuncia dei componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio un nuovo Organismo di Vigilanza o un suo membro.

La rinuncia da parte dei componenti dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso scritto di almeno 1 mese), previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti dell'OdV ed al Collegio Sindacale.

In caso di sopravvenuta incapacità, morte o decadenza di un membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il sostituto, senza ritardo.

4.2 Retribuzioni dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di Fucino Finance riconosce emolumenti ai membri dell'OdV.

Tali emolumenti sono stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.



4.3 Convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV

L'OdV si raduna tutte le volte che il Presidente o uno dei membri lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale e comunque almeno una volta l'anno.

Le sedute dell'OdV sono tenute nel luogo designato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, da comunicare a ciascun membro dell'OdV, deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta stessa, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'OdV possono essere tenute anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

Le decisioni dell'OdV sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto. Di ogni adunanza, l'OdV redige apposito verbale.

Tali delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall'OdV stesso, sono trascritte sul Libro delle Adunanze dell'Organismo, depositato presso gli uffici di Fucino Finance. L'OdV può avvalersi del supporto di una risorsa interna alla Società per le attività di verbalizzazione e di segreteria.


4.4 I requisiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, per poter svolgere efficacemente la sua attività, deve possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo. A tal fine, deve presentare i seguenti requisiti di:

- autonomia e indipendenza: con il primo dei due requisiti si intende che l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonoma iniziativa di controllo e decisionale, qualificabile come libertà di autodeterminazione e di azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni. L'autonomia sarà in primo luogo nei confronti di qualunque componente di Fucino Finance e, in particolare, dell'organo amministrativo. Con riferimento al secondo requisito l'Organismo di Vigilanza deve risultare scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo della Società e deve essere un organo terzo, posto in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome;
- professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di un bagaglio di strumenti, tecniche e conoscenze specifiche al fine di poter svolgere efficacemente la propria attività;
- continuità di azione: per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza deve svolgere la sua attività di vigilanza in modo continuativo seppur non in modo esclusivo, anche avvalendosi del supporto di altre funzioni di controllo.

Al fine di svolgere le proprie funzioni in assoluta indipendenza, l'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscono, in via temporanea, ad un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia

 Fucino Finance Gruppo Bancario Igea Banca	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	
	Codice: (FFI)-GOV-DNV-MOG-05	Pubblicato il: 25/03/2026

ed indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interesse, la causa da cui la medesima deriva.

4.5 L'attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria vigila in generale:

- sull'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello 231 nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale di Fucino Finance, e soprattutto delle novità legislative intervenute in materia;
- sul corretto funzionamento del sistema disciplinare.

Per consentire all'Organismo di Vigilanza di poter operare con la massima efficacia è garantito l'accesso, senza limitazione alle informazioni aziendali rilevanti, senza vincoli di subordinazione gerarchica, che condizionerebbero l'autonomia di giudizio, anche verso i vertici di Fucino Finance. Allo stesso modo, l'OdV ha l'obbligo di fornire informazioni, da parte di qualunque funzione aziendale, al verificarsi di eventi o circostanze che possano assumere rilievo al fine del presidio.

All'Organismo di Vigilanza di Fucino Finance è, inoltre, affidato il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative all'area di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- compiere una rassegna delle attività aziendali ai fini della mappatura delle attività a rischio.

In materia di *Whistleblowing*:

- verificare l'adozione e l'attivazione del canale interno di segnalazione, in conformità all'art. 6, comma, 2-bis, d.lgs. n. 231/2001 e, quindi, al d.lgs. n. 24/2023;
- verificare la predisposizione delle procedure interne per la ricezione e gestione delle segnalazioni *whistleblowing*,
- monitorare le attività formative e informative ¹⁹.

4.6 I flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Ente ai sensi dal Decreto, in modo da vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. Al riguardo, l'art. 6, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2001 individua specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'OdV, opportunamente coordinandosi con gli altri organi sociali, assolve i propri doveri di vigilanza sulla regolarità dell'amministrazione di Fucino Finance attraverso l'analisi delle

¹⁹ Cfr., Le Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 e pubblicate il 19 dicembre 2025, pag.37.



segnalazioni ricevute, le ispezioni o le richieste di informazioni ai dipendenti e collaboratori, anche esterni, della Società.

Ciascuna unità aziendale coinvolta, infatti, ha l'obbligo di segnalare all'OdV, periodicamente e in caso di necessità, i fatti relativi alla violazione del Modello o, comunque, comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Fucino Finance per la corretta applicazione e il regolare funzionamento del Modello nonché segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione che siano stati commessi delitti.

In particolare, tutti i destinatari del Modello 231, per quanto di propria competenza, devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti, dirigenti e non, nei confronti dei quali l'Autorità Giudiziaria procede per i reati previsti dal Decreto, al fine di valutare concretamente la possibilità che le responsabilità vengano estese dal soggetto eventualmente imputato del reato a Fucino Finance;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste, i rapporti e le relazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate a seguito delle violazioni al Modello, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai Responsabili delle Funzioni Aziendali dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle disposizioni del Decreto nonché anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi nonché aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- significative o atipiche operazioni interessate al rischio e mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio.

L'OdV riceve regolarmente le relazioni periodiche predisposte dalle funzioni di controllo di conformità (*Compliance*) e di revisione interna (*Internal Audit*); queste ultime funzioni, inoltre, assicurano un flusso informativo tempestivo ed adeguato all'OdV in merito agli esiti dei controlli che impattano su materie rilevanti il Modello.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata attivata presso la Società una casella di posta elettronica, il cui indirizzo odv231@fucinofinance.it è portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello, in modo da agevolare il processo di comunicazione verso l'OdV da parte dei soggetti interessati che potrebbero venire in possesso delle informazioni di cui sopra, nonché di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con il Modello.

Inoltre, al fine di garantire un efficace controllo sul sistema delle deleghe e sulle procure conferite agli *outsourcers*, l'Organismo di Vigilanza riceve dal soggetto che ha ricevuto l'incarico di presidiare le attività rese dal fornitore – sulla base di una cadenza temporale definita dall'OdV stesso – un'apposita informativa concernente ogni evento rilevante relativo ai rapporti con gli *outsourcers* (attribuzioni, modifiche, revoche, ecc.).



4.7 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza di Fucino Finance riferisce, in modo continuativo agli organi di vertice della Società in merito all'attività svolta in relazione all'attuazione del Modello, alle modifiche da apportare e alla rilevazione di eventuali criticità.

L'Organismo può chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello e può chiedere la convocazione dell'organo amministrativo per poter riferire in merito a particolari criticità o situazioni relative al rispetto del Modello stesso o per motivi urgenti.

L'OdV redige su base annuale una Relazione scritta che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure e protocolli comportamentali previste dal Modello;
- il resoconto delle eventuali segnalazioni ricevute;
- gli interventi correttivi e miglioramenti pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- l'intervento di mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività aziendale;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

L'OdV provvede ad inoltrare la Relazione al Consiglio di Amministrazione.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio, proporzionato alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di comportamento prescritte dal Modello 231, rappresenta requisito essenziale per una piena efficacia del Modello adottato.

L'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto specifica, infatti, che il Modello 231 deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Tale sistema disciplinare trova applicazione a prescindere, sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. Le sanzioni, infatti, potranno avere luogo anche in caso di violazione dei soli principi sanciti dal Modello, senza la realizzazione di un reato o un illecito amministrativo o anche se tale violazione non determini responsabilità diretta dell'Ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 231/2001 è vietato qualsiasi forma di ritorsione²⁰ nei confronti dei soggetti segnalanti, come definiti dagli artt. 2, comma 1, n. 3), lett. g) e comma 3,

²⁰ L'art. 17, comma 4, del D.Lgs n. 24/2023, elenca talune fattispecie di ritorsione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), D.lgs. n. 24/2023 la ritorsione è "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della



comma 3 dalle lettere c) a h) del D.Lgs. n. 24/2023²¹. È fonte di responsabilità disciplinare la commissione di ritorsioni, l'ostacolo anche solo di procedure, tentato alla segnalazione, la violazione dell'obbligo di riservatezza, la mancata istituzione del canale, la non adozione (o adozione difforme rispetto al D.lgs. n. 24/2023), la mancata verifica e analisi delle segnalazioni²². È sanzionabile disciplinarmente anche la persona segnalante nel caso in cui ne sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero ne sia stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave²³. Sono, altresì, sanzionabili coloro che si accerta siano responsabili della violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni²⁴.

5.2 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli amministratori di Fucino Finance, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a tutti i componenti del Collegio Sindacale, i quali, a seconda delle rispettive competenze, provvederanno ad assumere le iniziative più opportune coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (ad esempio può essere proposta all'Assemblea dei Soci la revoca con effetto immediato del mandato per giusta causa).

5.3 Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale

Qualora le regole di comportamento siano state violate da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve informare tempestivamente tutti i componenti del Collegio Sindacale ed i membri del Consiglio di Amministrazione, affinché l'organo amministrativo possa proporre all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvedere agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge.

5.4 Misure nei confronti dei dirigenti

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello 231, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti - tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni - che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

Nella contrattazione collettiva nazionale non è previsto per i dirigenti alcun codice disciplinare né alcuna sanzione disciplinare conservativa, Fucino Finance, pertanto, potrà valutare come le predette violazioni costituiscano adeguato motivo che giustifichi la risoluzione del rapporto di lavoro con il dirigente medesimo.

segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

²¹ Il comma 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, si ricorda, è stato riformulato dall'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023.

²² Cfr., le Linee Guida N. 1 Linee Guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione, approvate da ANAC con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, comunicate sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 300 del 29 dicembre 2025.

²³ Cfr., le Linee Guida N. 1 Linee Guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione, cit., Approfondimento 1: disciplina whistleblowing e Modello organizzativo 231, pag. 38.

²⁴ Cfr., Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025 (di modifica ed integrazione della Delibera ANAC n. 311 del 2023), pag. 6.



5.5 Misure nei confronti del personale dipendente

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello 231 e dal Codice Etico di gruppo sono definiti come illeciti disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza deve esserne tempestivamente informato e, con esso, la Direzione Generale. Tale segnalazione deve pervenire dal soggetto che abbia rilevato il comportamento illecito. Fatti i riscontri del caso, l'OdV ne fornisce una relazione circostanziata alla Direzione Generale e al responsabile della Direzione Personale, per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dall'art. 49 del vigente "CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" (23 novembre 2023).

I provvedimenti disciplinari adottabili sono i seguenti:

- rimprovero verbale, in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate;
- rimprovero scritto, in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ancorché non lieve, comunque, non grave;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni, in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva;
- licenziamento per giustificato motivo, in caso di notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto;
- licenziamento per giusta causa, in caso di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda la fiducia del rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Confermata la sussistenza della violazione, la Direzione generale deve fornire, sul punto, debita informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nella prima riunione consiliare utile a far data da quando la violazione sia stata accertata. Decorsi i termini di legge a tutela del lavoratore l'eventuale provvedimento è irrogato in maniera tempestiva, ispirandosi a criteri di:

- gradualità della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- proporzionalità fra la mancanza rilevata e la sanzione irrogata.

La recidiva costituisce aggravante ai fini della valutazione della sanzione da irrogare.

5.6 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2.7, ogni comportamento posto in essere da altri destinatari, esterni a Fucino Finance, quali i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti, i fornitori



ed i partner commerciali, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello 231 e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni concreti a Fucino Finance, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

5.7 Difesa dell'ente e nomina del difensore

In linea con quanto previsto dall'art. 39, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001, nel caso di instaurazione di un procedimento nei confronti della Banca ai sensi dello stesso D.lgs. n. 231/2001, la nomina del difensore dovrà avvenire a cura di un soggetto munito dei necessari poteri, previa verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi con la Banca. In tali ipotesi, il difensore della Banca non potrà essere nominato da un soggetto indagato/imputato nell'ambito del predetto procedimento ²⁵.

6 ALLEGATI

6.1 Regolamento Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni del Gruppo Bancario Igea Banca

Il documento è disponibile nella Intranet Aziendale e nel Sito Istituzionale della Banca.

6.2 Regolamento dei Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01

Il documento è disponibile nella Intranet Aziendale del Gruppo.

²⁵ Cfr., *ex multis*, Cass. n. 34476 del 12 settembre 2024.